

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV  
n. 23

## **RISOLUZIONE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Territorio, ambiente, beni ambientali)**

*d'iniziativa del senatore CAPALDI*

**approvata l'8 marzo 2001**

---

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione  
dell'esame dell'affare assegnato: «Modalità di attivazione del-  
l'Agenzia di protezione civile e coordinamento delle competenze  
dei vigili del fuoco»*

---

La 13<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

cui è stato assegnato l'affare relativo alle modalità di attivazione dell'Agenzia di protezione civile e coordinamento delle competenze dei vigili del fuoco,

premessò:

che il sistema delle competenze statali in materia di protezione civile è stato ridisegnato con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che riordina il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che prevede l'istituzione dell'Agenzia di protezione civile, dotata di specifica autonomia e sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'interno, cui vengono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile già svolti dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile e dal servizio sismico, nonché, per le attività di protezione civile, la dipendenza funzionale dall'Agenzia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del dicembre 1999 è stato nominato il direttore dell'Agenzia di protezione civile e che nel dicembre 2000, con analogo decreto, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, è stato nominato il consiglio direttivo;

che si deve provvedere alla organizzazione del Ministero dell'interno con apposito regolamento, disponendo la conseguente suddivisione dei dipartimenti,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative idonee a favorire l'immediata e completa attivazione dell'Agenzia di protezione civile, prevedendo, in particolare, che lo statuto dell'Agenzia, in analogia con quanto già attuato per le Agenzie fiscali, di cui al capo II del titolo V del decreto legislativo n. 300 del 1999, venga approvato con provvedimento del Ministro competente, vale a dire quello dell'interno, evitando la lunga procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, peraltro non prevista dalla normativa specifica di istituzione dell'Agenzia. Si eviterebbe così all'Agenzia di vivere una situazione di incertezza giuridica ed amministrativa, scongiurando altresì il rischio di sovrapposizioni che sarebbero in contrasto con la normativa vigente che assegna all'Agenzia il compito di predisporre le ordinanze di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 da emanarsi da parte del Ministro dell'interno (articolo 81 del decreto legislativo n. 300 del 1999);

a prevedere, nell'ambito del riordino del Ministero dell'interno, l'istituzione di un «Dipartimento dei vigili del fuoco» in armonia con il decreto legislativo n. 300 del 1999, stabilendo che, trattandosi di un dipartimento squisitamente tecnico-operativo, il suo responsabile, che sarà anche il capo del Corpo nazionale, sia scelto tra i dirigenti tecnici del Corpo nazionale stesso, così come i capi delle sue direzioni centrali e degli uffici di livello elevato.

